

Pubblicato il 25/09/2019

Sent. n. 46/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Valle D'Aosta non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento [omissis], protocollo n. [omissis] con il quale è stata respinta la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una autorimessa interrata in applicazione della L. 24/3/1989 n. 22 e degli art. 5 e 6 delle NTA del Piano Regolatore del Comune di Aosta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento datato [omissis], protocollo n. [omissis], il Comune di Aosta ha respinto l'istanza, presentata dal ricorrente, per il rilascio, in applicazione della l. 24/3/1989 n. 122, di un permesso a costruire alcune autorimesse interrate nel sottosuolo di un terreno, sito in Aosta, via [omissis], adiacente sia al proprio fabbricato sia ad altro edificio, nel quale si trovano unità di soggetti terzi che hanno dichiarato anch'essi di volere assoggettare a vincolo di pertinenzialità delle proprie menzionate unità le realizzande autorimesse.

A fondamento del provvedimento la PA, richiamando quanto già affermato, in gran parte, nei propri precedenti provvedimenti di diniego alle istanze di rilascio della concessione edilizia, già presentate dall'odierno ricorrente per i medesimi scopi, ha così motivato:

1)“... fermo restando quanto già comunicato nelle precedenti istanze in merito alla lettura e all'applicazione della legge regionale urbanistica 6 aprile 1998 n. 11, così come sostenuto dal servizio regionale competente in materia di pianificazione, le norme di cui all'art. 9 della legge 122/89 non trovano applicazione in Valle d'Aosta” ;

2)“ la richiesta presentata non presenta comunque le caratteristiche di assoggettabilità rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell’art.9 della citata legge” , in quanto :

a) il terreno sul quale si propone la realizzazione dell’autorimessa non risulta essere area pertinenziale all’adiacente fabbricato;

b) delle cinque unità residenziali che compongono l’immobile solo una è di proprietà del richiedente;

c) la “planimetria dei fabbricati pertinenti”, allegata alla relazione tecnica, indica il conteggio dei volumi degli immobili posti nei dintorni dell’area del proposto intervento edilizio per un totale di 28.077 mc che non possiedono il requisito di pertinenzialità rispetto al terreno ove si intende edificare;

d) l’intervento si porrebbe in contrasto con l’art. 40, comma 2 lett b della LR 10/4/98 n. 13 il quale stabilisce l’obbligo di mantenere i segni del paesaggio agrario;

e) la realizzazione dell’autorimessa sarebbe, altresì, in contrasto con i contenuti del Piano Generale del Traffico urbano, in quanto provocherebbe un aumento di passaggi veicolari in una zona a traffico limitato;

3) la possibilità di realizzare autorimesse di pertinenza in deroga, ai sensi dell’art 6 delle NTA del vigente PRG, è impedita in quanto l’area in questione, ricompresa sulle tavole allegate al PRG vigente, si trova in zona A per la presenza di elementi architettonici di rilievo, è gravata da un vincolo per Servizi Pubblici (per cui il soggetto attuatore per le finalità stabilite dal piano è necessariamente l’ente pubblico); il PTP impone il mantenimento e il ripristino dei “segni del paesaggio agrario” tra i quali vengono inclusi i verger.

Parte attorea ha impugnato il predetto provvedimento chiedendo l'annullamento dello stesso e deducendo diversi motivi di censura quali erronea applicazione di legge, eccesso di potere ed erronea motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Aosta eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, per mancata formulazione dei motivi d’impugnazione e per carenza di specificità dei medesimi; e, comunque, l'infondatezza del ricorso suddetto e chiedendone il rigetto.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta non si è costituita in giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

All'udienza del 18 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Come esposto in fatto l’oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità, contestata sotto più profili dal ricorrente, del provvedimento assunto dal Comune di Aosta di diniego dell’istanza di concessione edilizia per la realizzazione di una autorimessa interrata in applicazione della L. 24/3/1989 n. 22.

Sotto un primo profilo, deve ritenersi fondata l’eccezione avanzata dal Comune di Aosta relativa all’inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato.

Invero l’odierno ricorrente ha già promosso la medesima impugnativa avverso un precedente provvedimento denegatorio della stessa Amministrazione intimata, supportato in termini postativi dallo stesso profilo di contrasto con i vincoli paesaggistici vigenti nell’ordinamento regionale della Valle d’Aosta.. Nello specifico, infatti, con ricorso R.G. 12/2018, [omissis] aveva impugnato il provvedimento del Comune di Aosta n. [omissis] del [omissis] recante il diniego di rilascio del P.d.C. relativamente al progetto di costruzione di autorimesse interrate che avrebbero dovuto essere realizzate sempre in Aosta, via [omissis] n. [omissis], in zona di PRGC Aa01, foglio [omissis], mappale [omissis]. Questo stesso Collegio aveva avuto modo di pronunciarsi con sentenza n. 39/2018, rigettando il ricorso come inammissibile in quanto tardivo e, comunque, infondato nel merito. Sulla questione, trattandosi dello stesso soggetto, stesso petitum sostanziale e causa petendi, si è venuto a formare un giudicato avverso il quale parte ricorrente non ha ritenuto di proporre appello. Né rileva, come sostenuto dal ricorrente, per un verso la diversità di atto impugnato, atteso che l'effetto oggettivo del giudicato di rigetto comporta l'impossibilità che lo stesso venga inficiato, pena la violazione del canone del ne bis in idem, dalla riproposizione di questioni già ivi definite o da

nuove questioni o motivi che avrebbero potuto essere dedotte, senza tuttavia esserlo in concreto - nel giudizio stesso. In tal senso, nel processo amministrativo di legittimità, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - ossia non solo le questioni (di fatto e di diritto) fatte valere in via di azione o di eccezione e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, seppur non dedotte, costituiscono un presupposto logico indefettibile della decisione -, sia pure in maniera temperata rispetto all'assolutezza dello stesso in ambito processual-civilistico, comporta che il giudicato preclude, come nella specie in ragione della piena sovrapposibilità delle contestate decisioni amministrative, la proposizione di domande contemplate dall'intervenuta risposta giurisdizionale, consentendo - ciò che non si verifica nel giudizio de quo - la prospettazione di domande completamente nuove, che anzi assumano il giudicato quale presupposto logico. Per altro verso, trattandosi di un profilo ostativo di ordine processuale non rileva la circostanza che tale aspetto non sia stato evidenziato nell'atto impugnato, ma emerso solo del successivo segmento processuale. In ogni caso, anche al di là del profilo di inammissibilità sopra evidenziato, il ricorso è altresì infondato nel merito.

Va ribadito il principio di diritto per cui ai sensi dell'art. 9 l. 122/89 gli interventi progettati devono essere conformi ai vincoli previsti in materia paesaggistica ed ambientale, quale limite insuperabile pur nella disciplina derogatoria della legge de qua per la realizzazione dei relativi manufatti.

Nel caso di specie, la l.r. n. 13/98 ha approvato il Piano Territoriale Paesistico regionale, e, in particolare, l'art 40, comma 2, lett. b) delle norme di attuazione dello stesso prevede che nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, individuate nelle tavole dello stesso PTP, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità.

Come eccepito dal Comune di Aosta nell'area oggetto degli interventi edilizi indicati dal [omissis] sorgono alcuni dei "segni del paesaggio agrario" e delle "trame infrastrutturali" individuate dal PTP con particolare riguardo, ai "vergers".

In questo senso, quindi, il provvedimento di rigetto è stato legittimamente adottato in quanto la richiesta di permesso a costruire presentata dal [omissis] si pone comunque in contrasto con i vincoli paesaggistici vigenti nell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta.

In forza delle suesposte considerazioni il ricorso all'esame va respinto.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO